



Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

**PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL
DL 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020**

Ing. Loris Pierbattista

20 novembre 2020

La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

Legge 11 settembre 2020, n. 120

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di **incentivare gli investimenti pubblici** nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di **far fronte alle ricadute economiche negative** a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in **deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,**

- **La deroga è limitata alle procedure previste dal comma 2 dell'art. 36 e alla procedura di cui all'art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.**

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto-soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

Art. 157 D.Lgs. 50/2016 (Altri incarichi di progettazione e connessi)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di **importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b)**; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente Codice.

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

- Non è prevista alcuna deroga al comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto-soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei **principi di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42**, nonché del rispetto del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di **partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese**.

Lestazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50

(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020)

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

Art. 30 D.Lgs. 50/2016 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente Codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente Codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

- Non è prevista alcuna deroga al comma 7 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia)

7. Con il **Regolamento** di cui all'articolo 216, co. 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. **Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, co. 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

Art. 216 D.Lgs. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lettere a) e b), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **di un Regolamento unico** recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice, **le Linee guida** e i Decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 24, co. 2, 31, co. 5, 36, co. 7, 89, co. 11, 111, commi 1 e 2, 146, co. 4, 147, commi 1 e 2 e 150, co. 2, **rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente Codice** e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – Linee guida ANAC n. 4

Sommario

1. Oggetto e ambito di applicazione	3
2. Il valore stimato dell'appalto	4
➔ 3. Principi comuni	5
➔ 4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.....	7
4.1 L'avvio della procedura.....	7
➔ 4.2 I requisiti generali e speciali	8
4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione	10
4.4 La stipula del contratto	11
5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35.....	11
➔ 5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici.....	11
5.2 Il confronto competitivo	14
5.3 La stipula del contratto	16
6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro	16
7. Entrata in vigore	17

Il Decreto «Semplificazioni» - Il quadro normativo per le procedure sotto-soglia

- **DECRETO LEGGE n. 76/2020 convertito con l. 120/2020**
- **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** (art. 36 e le ulteriori disposizioni richiamate e applicabili)
- **SPENDING REVIEW** (norme fatte espressamente salve dall'art. 37 del Codice)
- **LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016** (applicabili con i necessari adattamenti)
- **EVENTUALI REGOLAMENTI o LINEE GUIDA INTERNE** (applicabili ove compatibili con le nuove procedure)
- **PIANO INTERNO ANTICORRUZIONE** (applicabili ove compatibili con le nuove procedure)

Il Decreto «Semplificazioni» - Il regime temporale della deroga

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. «in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, ...»

L'atto di avvio del procedimento è il primo atto a rilevanza esterna:

- Determina a contrarre (decreto, delibera del C.d.A., dell'Amministratore unico, altro atto del Dirigente etc.);
- determina unica semplificata (art. 32, co. 2, ultimo periodo, del Codice);
- avviso di indagine di mercato o invio della richiesta di preventivo (fase propedeutica alla determina unica semplificata).

Il Decreto «Semplificazioni» - principio di economicità nell'ambito di un affidamento diretto

- **T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36** « *Affidamento ex art 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – NON NECESSARIA LA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI*»

«l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche *aliunde* (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)»

- **T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533** « *Affidamento ex art 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – NON NECESSARIA LA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI*»

«si tratta nel caso di specie di un affidamento diretto (...) che, stante l'importo-base inferiore ai 40 mila euro» può «prescindere dal confronto di offerte»

- **ANAC LINEE GUIDA N. 4 PARAGRAFO 4.3** « *Affidamento ex art 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – NON NECESSARIA LA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI*»

«la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni»

Il Decreto «Semplificazioni» - principio di economicità nell'ambito di un affidamento diretto

T.A.R. Liguria, I, 29 ottobre 2020, n. 742 «Anche con il decreto “semplificazioni”. Non occorre nessuna gara informale, né vi è obbligo di consultare due o più operatori economici»

««Invero, l'art. 36 prevede al primo comma una serie di principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia.

Il successivo comma due, tuttavia, introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici.

L'art. 1 d.l. 76/20 ha innalzato gli importi previsti dal secondo comma dell'art. 36 d.lgs. 50/16 ma non ha snaturato il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma.

Ne consegue che nessuna gara informale ovvero consultazione doveva essere espletata dalla amministrazione»»

Il Decreto «Semplificazioni» - principio di economicità nell'ambito di un affidamento diretto – la richiesta di preventivi

Ma in caso di richiesta di preventivi la rotazione si applica solo in relazione all'affidamento della commessa o anche in relazione agli operatori economici a cui è stato richiesto un preventivo?

T.A.R. Sardegna, I, 22 maggio 2018, n. 492

«nel suo complesso, l'art. 36 disciplina sia le procedure caratterizzate dal confronto tra più imprese invitate dalla stazione appaltante (al comma 2, lett. b), sia quelle con “affidamento diretto” (al comma 2, lett. a), cioè non precedute da alcun confronto concorrenziale (consentite per importi inferiori o pari a 40.000 euro), **nelle quali la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste.**

In sostanza la disciplina complessiva dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 è riassumibile nei termini seguenti:

se la commessa è di valore pari o inferiore ai 40.000 il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale e se ciò effettivamente accade il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all'aggiudicazione (art. 36, comma 2, lett. a);

se, invece, la commessa è di valore superiore ai 40.000 (e sino a 150.000 euro), è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (almeno cinque in caso di servizi e forniture, almeno dieci in caso di lavori) e, in questo caso, il principio di rotazione **opera (esclusivamente) con riferimento alla fase degli inviti**, il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto esercizio dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento (aspetto sul quale si tornerà successivamente, nella parte finale della trattazione).

Il Decreto «Semplificazioni» - I termini per la conclusione delle procedure

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. (...) In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione (nda: in caso di schema concorrenziale in senso stretto) o l'individuazione definitiva del contraente (nda: in caso di affidamento diretto) avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lett. b)

- Con l'individuazione definitiva del contraente non abbiamo un'aggiudicazione in senso tecnico (es: determina unica a contrattare in caso di affidamento diretto);
- quando parliamo di aggiudicazione ci riferiamo alla determina di aggiudicazione nelle procedure negoziate (o nelle procedure ordinarie per esempio nel soprasoglia).

Il Decreto «Semplificazioni» - I termini per la conclusione delle procedure

Con riferimento ai tempi di conclusione delle procedure l'aggiudicazione deve essere anche efficace

Se pensiamo all'affidamento diretto e all'individuazione definitiva del concorrente affidatario diretto esso deve essere già stato verificato in ordine al possesso dei requisiti (*vedi anche par. 4.2 Linee guida ANAC n. 4 I requisiti generali e speciali con riferimento alle diverse fasce di importo contrattuale*):

ART. 32, comma 2 – D.Lgs. 50/2016 – « 2. la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, **il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale**, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».

La tesi di coloro che ritengono che la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario debba essere conclusa positivamente si fonda anche sulla considerazione che diversamente opinando potrebbe capitare una situazione del genere:

Adotto aggiudicazione >> faccio la verifica >> esito negativo della verifica >> scorrimento in graduatoria >> nuova aggiudicazione >> nuovo stand still >> nuove verifiche (dilatazione dei tempi)

Il Decreto «Semplificazioni» - Mancato rispetto dei termini

Art.1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. ... Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso **possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Quanto al «mancato rispetto dei termini», poiché il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, equipara l'«atto di avvio del procedimento» alla «determina a contrarre», pare doversi ritenere che la stessa equiparazione valga per la nozione di «atto di avvio del procedimento» di cui al secondo periodo. Idem dicasi, per il sopra soglia, per il «mancato rispetto dei termini» di cui all'art. 2, comma 1.

Il legislatore, con disciplina dal carattere speciale, deroga al principio ordinario che occorra far riferimento, come dies a quo, alla pubblicazione della lex specialis di affidamento

Il Decreto «Semplificazioni» - la responsabilità erariale nel regime transitorio

Art. 21, D.L. 76/2020 - Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*nda: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”.
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente .

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

Art. 1

- Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

- b) **procedura negoziata**, senza bando, di cui **all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016** , previa consultazione:
- di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
 - ovvero di almeno **dieci operatori** per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
 - ovvero di almeno **quindici operatori** per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Decreto «Semplificazioni» - Procedure negoziate sotto-soglia – Avvisi di trasparenza

N.B.: (art.1, co. 2, lett. b) d.l. 76/2020) Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

N.B.: (art.1, co. 2, lett. b) d.l. 76/2020) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il Decreto «Semplificazioni» - Procedure negoziate sotto-soglia – Avvisi di trasparenza

Parere M.I.T. n. 729/2020: Oggetto: L. 120/2020 art. 1 - pubblicazione sul sito internet di avviso per avvio procedura negoziata senza bando.

Quesito:

La legge di conversione del decreto semplificazioni all'art. 1, prevede quanto in oggetto: si è del parere che, tale avviso, non debba essere una manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15 giorni e della gravosità connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?

Risposta:

Si ritiene che si tratti di un avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa. Si specifica che restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l'obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all'art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il Decreto «Semplificazioni» - Procedure negoziate sotto-soglia – Avvisi di trasparenza

Parere M.I.T. n. 746/2020: Oggetto: L. 120/2020 art. 1 - pubblicazione sul sito internet di avviso per avvio procedura negoziata senza bando.

Quesito:

«Obblighi di pubblicazione procedure affidamento diretto post DL».

QUESITO: «Il DL 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, prevede all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1:

“L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”

Considerato che la medesima legge ha aumentato la soglia dell'affidamento diretto a euro 75.000, la norma citata deve interpretarsi nel senso che è obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro?»

RISPOSTA: «Con riferimento a quanto richiesto si ritiene che la risposta alla prima domanda sia affermativa».

Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, **si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, ...**

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento **secondo le seguenti modalità:**

- *Nella relazione illustrativa si sottolinea come nel D.L. semplificazioni si prevedano **solo due** modalità di affidamento.*

Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

- Nel D.L. non si fanno più salve le procedure ordinarie nel sotto-soglia:

(Diversamente da art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016:

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e **salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:...).

- Nel regime transitorio, le due tipologie di procedure in deroga rappresentano le modalità ordinarie.
- In caso di affidamento diretto il rispetto del principio di economicità si può anche garantire con indagini esplorative, consultazione di listini o cataloghi di mercati elettronici, acquisizione di informazioni da internet o da altre Amministrazioni senza che sia necessario uno schema concorrenziale.

Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

Delibera Corte dei Conti SEZIONE CONTROLLO REGIONE VENETO -- n. 121/2020/PAR

«Pertanto, è alquanto evidente che per i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria **le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato**, il quale implica -sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio ex D.L 76/20- l'esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione».

Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

PARERE MIT 735/2020 – obbligatorietà delle procedure previste dal D.L. nel sottosoglia. Possibilità di utilizzare le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

«Il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enunciate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016.**

Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.

Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, **si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie**, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.


Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte.

In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione».

Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

- Sebbene l'art. 2 del D.L. non abbia fatto salva la facoltà di cui all'art. 36, co. 2 del Codice, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che **il regime in deroga non abbia privato le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza** qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, previa adeguata motivazione e ferma restando la necessità di evitare un inutile aggravamento del procedimento (Fonte: ANAC – Esame e commento degli articoli del D.L. 16 luglio 2020, n. 76);
- all'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020 **non si utilizza l'avverbio «esclusivamente»** con riferimento alle procedure del regime transitorio.
- all'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020: «*Gli affidamenti diretti **possono** essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*»

Il Decreto «Semplificazioni» - Sintesi del Regime speciale transitorio degli affidamenti nei lavori




N.B.: Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 1, co. 2, lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

N.B.: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all'art. 1, co. 2, lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

D.L. SEMPLIFICAZIONE

Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto semplificazione nella legge 11 settembre 2020, n.120


Il Decreto «Semplificazioni» - Sintesi del Regime speciale transitorio degli affidamenti nei servizi ordinari - inclusi servizi ingegneria e architettura - e forniture



N.B.: Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 1, co. 2, lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

N.B.: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all'art. 1, co. 2, lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il Decreto «Semplificazioni» - Sintesi del Regime speciale transitorio degli affidamenti nei servizi di cui all'Allegato IX del Codice



N.B.: Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 1, co. 2, lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

N.B.: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all'art. 1, co. 2, lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – il principio di rotazione

Art. 36 (Contratti sotto soglia) D.lgs. 50/2016

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Lestazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

Art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, (...)

Il principio di rotazione «territoriale» non si applica agli affidamenti di cui all'art.1, co. 2, lett. a) ma alle procedure negoziate di cui all'art.1, co. 2, lett. b).

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – Clausola di territorialità

Sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2020

«È incostituzionale la Legge Regionale 16 aprile 2019, n. 18 della Regione Toscana nella parte in cui consentiva per gli appalti sotto soglia di invitare micro e piccole imprese toscane nella percentuale massima del 50%»

Consiglio di Stato, sez. III, Ordinanza n.5290 del 18 ottobre 2019

«Non appare irragionevole la cd clausola di territorialità contenuta nel disciplinare di gara effettuata nell'ambito del MEPA laddove nel caso di specie l'ambito territoriale individuato dalla stazione appaltante non includa ambiti territoriali infracomunali o comunque significativamente ristretti, **bensì il territorio di tre regioni**».

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

3.6 «Si applica il principio di rotazione DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI, con riferimento **all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. [...]

Osservazione:

- In caso di appalti con più prestazioni eterogenee (categoria prevalente/prestazione principale e categorie scorporabili/prestazioni secondarie), si potrebbe tenere in considerazione la categoria della lavorazione prevalente/ prestazione principale, allo scopo di individuare in modo univoco la categoria cui fare riferimento;

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

3.6 «[...] La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli **affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione** [*nda: con riferimento a ciascun settore merceologico*] **solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia**. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. [...]».

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

3.6 «[...] In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari (*vedi anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 12 aprile 2019, n. 813*), mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici».

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

3.6 «[...] La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.[...]»

R.d.O. MePA di tipo aperto:

«R.d.O del Mercato Elettronico per le quali l'Amministrazione committente ha scelto di non invitare un numero limitato di fornitori e pertanto consente l'inserimento dell'offerta a qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (al Bando oggetto della R.d.O) entro i termini di presentazione dell'offerta».

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RIEPILOGO

Secondo l'Autorità la rotazione:

- opera in caso di commessa precedente rientrante nel medesimo settore merceologico di quella di cui trattasi;
- opera laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, delimiti il numero di operatori economici invitati alla gara;
- può operare all'interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante;
- comporta la non "riutilizzabilità" del contraente uscente, salvo casi eccezionali;
- comporta la non "riutilizzabilità" dell'operatore economico invitato e non affidatario, salvo deroga motivata;
- è derogabile motivatamente per gli affidamenti infra 1.000 euro (**condivisibile innalzamento a 5.000 euro Parere Consiglio di Stato n. 1312 del 11 aprile 2019**);
- non può invocarsi a fronte di appalti oggettivamente diversi;
- ad avviso dell'Autorità, l'applicazione della rotazione deve scattare non solo in presenza di commesse perfettamente identiche, ma anche per appalti afferenti a **settori merceologicamente "analoghi"** (cfr. parere Consiglio di Stato n. 361/2018) in relazione all'oggetto (forniture, servizi e lavori);
- non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie, o comunque aperte al mercato, nelle quali, per effetto della disciplina normativa e/o delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante, manchi del tutto la limitazione del numero di operatori invitati;
- si applica laddove indipendentemente dal tipo di procedura con cui, in precedenza, sia stato selezionato l'operatore economico affidatario;
- in caso di appalti con più prestazioni eterogenee (soprattutto lavori), si applica con riferimento alla categoria della lavorazione prevalente (prestazione principale);

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RIEPILOGO

Secondo l'Autorità:

- opportunità di introdurre delle fasce parametrate ai valori di spesa. La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo, che si collocano all'interno della stessa fascia. È di immediata evidenza, infatti, che apporterebbe una eccessiva compressione al principio della libertà d'iniziativa economica la previsione di divieto del reinvio ad una gara di notevole valore (ad esempio, per un importo prossimo alla soglia comunitaria), a fronte di un affidamento (o di un mero invito) ad una precedente competizione di valore modesto, o perfino irrisorio;
- con riferimento alla portata della deroga alla rotazione, per contrastare possibili fenomeni di abuso, occorre dare preminenza all'**elemento della ristrettezza di operatori sul mercato, che assurge, quindi, a requisito preliminare di ammissibilità della deroga.** Solo laddove sia riscontrata l'esistenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione, allora la stazione appaltante potrà - avendone apprezzato oltremodo le relative prestazioni - richiamare il contraente uscente. In altri termini, si è ritenuto opportuno evidenziare che l'eccezionalità va ricercata dapprima in condizioni esterne alle valutazioni della stazione appaltante, per cui la particolare vantaggiosità del ricorso alle prestazioni dell'operatore economico opera solo come condizione finale, una volta che risulti integrato il presupposto iniziale (mercato con ridotto numero di concorrenti);
- comunque il Codice, espressamente riferisce la rotazione tanto agli affidamenti quanto agli inviti; tuttavia al par. 3,7 delle linee guida n. 4, onde reinviare l'operatore economico invitato ma non affidatario si è prevista la necessità di motivazione dell'affidamento/reinvio fondata sulla ragionevole aspettativa delle qualità dell'operatore. **Come si noterà, manca in tale caso il requisito dell'eccezionalità,** previsto per il contraente uscente, e al contempo la motivazione può risiedere in fattori interni al processo valutativo della stazione appaltante, purché supportati da idonei elementi, quali l'aspettativa circa le qualità attese della prestazione;
- con riferimento ai soggetti invitati e non affidatari la rotazione può comportare un solo "salto" di procedura selettiva, ossia il non reinvio/ri-affidamento alla "successiva" procedura;
- non sono accoglibili le istanze, più volte avanzate, volte ad introdurre condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l'elemento della territorialità, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RIEPILOGO

- Per quanto riguarda la tematica della selezione dei fornitori e del sorteggio, l'Autorità ha confermato l'impostazione, che prevede il meccanismo del sorteggio pubblico, nel caso in cui il numero dei concorrenti che ha risposto all'avviso di selezione o è presente nell'elenco sia superiore al numero di soggetti che la stazione appaltante intende invitare e non siano stati previsti "a monte" ulteriori criteri di selezione, inclusa la rotazione.
- Par. 5.2.1 Linee guida ANAC: «Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, **la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare**, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (*nda: fino al 31.12.2021 art. 1, comma 2, lett. b), d.l.76/2020*).
- Nell'**avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento**, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. (...).
- **Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore** a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico **e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione** in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, **la stazione appaltante procede al sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.**

ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RIEPILOGO

- Per quanto riguarda la tematica della selezione dei fornitori e del sorteggio, l'Autorità ha confermato l'impostazione, che prevede il meccanismo del sorteggio pubblico, nel caso in cui il numero dei concorrenti che ha risposto all'avviso di selezione o è presente nell'elenco sia superiore al numero di soggetti che la stazione appaltante intende invitare e non siano stati previsti "a monte" ulteriori criteri di selezione, inclusa la rotazione.
- Par. 5.2.1 Linee guida ANAC: «Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, **la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare**, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (*nda: fino al 31.12.2021 art. 1, comma 2, lett. b), d.l.76/2020*).
- Nell'**avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento**, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. (...).
- **Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione** in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, **la stazione appaltante procede al sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.**

L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in Sicilia

Albo Regionale – Obblighi e sanzioni. Circolare Prot. n. 168608 del 16.11.2020 – Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 1 Regione Siciliana

In particolare, per quanto qui di interesse:

- l'art. 12, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, nonché l'art. 25, comma 6 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 prevedono **l'obbligo** per le Amministrazioni e gli Enti anzidetti, nonché per i Dipartimenti Regionali, di attingere al vigente aggiornamento periodico dell'Albo Unico Regionale per l'affidamento dei SAI di importo complessivamente non superiori ad euro 100.000 al netto di IVA e oneri previdenziali, pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana;
- secondo quanto stabilisce l'art. 25, comma 8, D.P.R.S. n. 13 del 2012 tutti gli Enti e le Amministrazioni, nonché i Dipartimenti Regionali, tramite il Responsabile unico del procedimento, **devono** comunicare al Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 1 – i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti;
- in caso di inadempienza entro i termini stabiliti o trasmissioni di informazioni non veritiere, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, si applicano al RUP, ai sensi dell'art.25, comma 9, del DPRS citato, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito dall'art. 213, comma 13 del d.lgs. n. 50 del 2016 - (art. 25, co. 9, D. P. R. S. n. 13/2012).

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «limiti dell'applicabilità del principio di rotazione»

T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 20 novembre 2019, n. 993 «Avviso a manifestare interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati» :

« Sia l'articolo 36 del codice appalti sia le Linee guida di ANAC fanno riferimento alla rotazione degli *inviti* e degli *affidamenti*; pertanto **detto principio non trova applicazione** ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma **la possibilità di contrarre con l'amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici** appartenenti ad una determinata categoria merceologica.

La procedura negoziata si è svolta quindi con una modalità aperta, atteso che l'amministrazione ha invitato tutti i soggetti che avevano manifestato il loro interesse, senza esclusioni o vincoli in ordine al numero massimo di operatori ammessi alla procedura. Gli operatori economici erano unicamente tenuti ad effettuare l'accesso e l'iscrizione alla piattaforma telematica Sintel, che non prevedono alcuna istruttoria o a selezione da parte dell'amministrazione.

14. **Pertanto nella specie il principio di rotazione non trova applicazione, (...)**»

Contra: T.A.R. Friuli 376/2019

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «limiti dell'applicabilità del principio di rotazione»

Consiglio di Stato, V, 13 ottobre 2020, n. 6168 «Avviso a manifestare interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati» :

««Va (...) confermato, in relazione al caso in esame, il principio (espresso, da ultimo, nei precedenti di Cons. Stato, III, 4 febbraio 2020, n. 875 e V, 5 novembre 2019 n. 7539) per cui il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l'operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ad esempio, attraverso inviti); in pratica, trattandosi di principio posto a tutela della concorrenza, lo stesso non opera “quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. Linee-guida Anac n. 4 del 2016, p.to 3.6, nella versione adottata con delibera 1° marzo 2018, n. 206).»

MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

T.A.R. Puglia, Lecce, I, 4 settembre 2018 n. 1322: R.d.O. Mepa con invito esteso a tutti i fornitori già abilitati alla categoria di abilitazione necessaria non garantisce la concorrenzialità.

« [...] L'Anac ha ammesso, comunque, che **la rotazione possa non essere applicata** quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie **o comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Dal quadro normativo e giurisprudenziale esposto, deriva che, **per evitare la contaminazione e l'elusione del principio di rotazione, la partecipazione del gestore uscente deve essere strettamente avvinta alla concorrenzialità pura. Orbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha formalmente – e sostanzialmente - esperito una procedura ristretta** in economia ex articoli 129 e ss. del D.P.R. 236/2012 ed ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: **ha infatti proceduto tramite invito ad offrire, formulato, peraltro acriticamente, a tutti gli operatori economici iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”. Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame.** Non si sono realizzati, dunque, i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario. Né è dato rinvenire negli atti della procedura in esame una puntuale e rigorosa motivazione da parte della Stazione appaltante in ordine alla scelta di invitare il gestore uscente ...»

MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE : «le procedure su MEPA sono qualificabili come procedure ristrette? »

T.A.R. Marche, I, 20 novembre 2019, n. 707 nello stesso senso (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 23 settembre 2020, n. 1930);

« il Collegio non ritiene di condividere nemmeno l'argomento secondo cui vanno qualificate come procedure ristrette anche quelle svolte con modalità che impongono ai potenziali concorrenti di iscriversi obbligatoriamente a piattaforme informatiche o a portali (nella specie il MePA). Il progresso tecnologico ha infatti determinato il progressivo diffondersi di procedure ad evidenza pubblica svolte con sistemi telematici (le quali sono peraltro incoraggiate dalla direttiva 2014/24/UE), il cui utilizzo da parte dei concorrenti non implica peraltro soverchie difficoltà tecniche o costosi adempimenti amministrativi. Non si comprende dunque sotto quale profilo l'utilizzo di una procedura di gara informatizzata abbia potuto restringere la concorrenza, né sul punto il Consorzio adduce alcun principio di prova (la censura appare peraltro strumentale, visto che il ricorrente principale si era iscritto al portale MePA, tanto da aver partecipato alla presente gara)»

MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «le procedure MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori abilitati possono considerarsi «Aperte»?»

T.A.R. Sardegna, I, 17 dicembre 2019, n. 891

« Il Collegio, infatti, non condivide l'orientamento, al quale il ricorrente si richiama, secondo cui le procedure sul M.E.P.A., anche mediante richiesta di offerta, non potrebbero considerarsi “aperte” e, come tali, in grado di giustificare la deroga al principio di rotazione. (...) Orbene quest'ultima condizione -con particolare riferimento all'utilizzo di una procedura “*aperta al mercato*” mediante “*indagini di mercato o consultazione di elenchi*”- ben può considerarsi soddisfatta nei casi, come quello ora in esame, in cui la selezione viene effettuata mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A., potendo qualunque operatore del settore interessato iscriversi al portale e formulare la propria offerta.

Né rileva in senso contrario il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica di riferimento: è questa, infatti, una condizione notoria e facilmente soddisfabile da qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della legge 127 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, “*per gli acquisti di beni e servizi...*”: se, dunque, il ricorso al mercato elettronico corrisponde a un preciso obbligo normativo per le stazioni appaltanti pubbliche, non si vede come la necessità d'iscriversi al principale portale informatico che ciò consente -cioè il M.E.P.A.- possa privare le relative procedure informatizzate di quel “carattere di apertura” che giustifica la deroga al principio di rotazione»

MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «le procedure MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori abilitati possono considerarsi «Aperte»?»

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31/3/2020, n. 2182: l'invito rivolto a tutti gli operatori iscritti all'Albo della stazione appaltante, compreso operatore uscente senza che sia fornita adeguata motivazione si pone in contrasto con il principio di rotazione.

2. Tale principio, comporta perciò, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539), salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (...).

Tale motivazione, in base ai principi generali, deve risultare – nel rispetto del qualificato canone di trasparenza che orienta la gestione delle procedure evidenziali (cfr. art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) – già dalla decisione assunta all'atto di procedere all'invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma, in sede contenziosa.

3. Nell'ambito di una procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 rivolta a tutti gli operatori iscritti all'Albo della stazione appaltante, l'invito all'operatore uscente senza che sia fornita adeguata motivazione si pone in contrasto con il principio di rotazione determinando l'esclusione del concorrente.

Consiglio di Stato, V, 13 ottobre 2020, n. 6168 «rotazione si applica nelle procedure di tipo ristretto» :

Il principio di rotazione «trova infatti la propria ragion d'essere in presenza di procedure di tipo ristretto, in quanto l'esclusione del gestore uscente dal novero degli operatori economici suscettibili di essere invitati alla procedura garantisce l'avvicendamento tra gli stessi»

MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «le procedure MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori abilitati possono considerarsi «Aperte»?»

TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent.n.1930 del 23 settembre 2020

- Alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l'operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti (Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539)
- Analogamente va affermata l'inapplicabilità del principio di rotazione laddove la procedura aperta sopraindicata consista nell'invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento (Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875).
- Avendo la stazione appaltante deciso di invitare tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, nella specifica categoria del bando, senza limitazione o filtro di alcun genere, in luogo del limitato invito di soli 5 operatori economici, il principio di rotazione deve ritenersi non applicabile.

MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE – LE RDO APERTE

(opzione: Selezione degli operatori economici da invitare) - **R.d.O. con invito a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria di abilitazione oggetto di R.d.O.:** possono partecipare tutti e solo gli operatori economici invitati e già abilitati alla categoria di abilitazione richiesta.

R.d.O. aperta: potranno partecipare anche gli operatori economici non abilitati alla categoria di abilitazione richiesta all'atto dell'avvio della R.d.O. ma che riescano a conseguire l'abilitazione entro il termine di presentazione delle offerte

*Denominazione RDO:

RUP (Responsabile Unico del Procedimento):

*Modalità di selezione dei fornitori da invitare:

*Formulazione dell'offerta economica

Attenzione: se hai definito che l'unità di misura dell'offerta economica è valore economico (Euro), la caratteristica "Prezzo" non può essere eliminata dalle schede tecniche degli Oggetti di Fornitura.

*Numero di lotti:

*Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Prezzo più basso

Codice univoco ufficio - IPA:

Soggetto stipulante:

Amministrazione:

*Esclusione Automatica delle offerte Anomale: SI NO

Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:

N.B: R.d.O. aperta non è una procedura aperta ex art. 60 Codice.

Art. 60, comma 1 D.Lgs. 50/2016 « Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.»

ANAC - Linee Guida n.4 - LE DEROGHE ALLA ROTAZIONE

3.7 « Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente **abbiano** carattere eccezionale e **richiedano** un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della **particolare struttura del mercato** (*n.d.a.: numero limitato di operatori economici*) e della **riscontrata effettiva assenza di alternative** (*n.d.a.: unico operatore economico*), tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. [...]

ANAC - Linee Guida n.4 - LE DEROGHE ALLA ROTAZIONE

3.7 «[...]

La motivazione circa **l'affidamento o il reinvito al candidato invitato** alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto [*n.d.a.: deve essere motivato*] dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti **di importo inferiore a 1.000 euro**, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente».

Parere Consiglio di Stato n. 1312 del 11 aprile 2019, reso sulla proposta di aggiornamento delle Linee guida n. 4 ante «*sblocca cantieri*», si è espresso favorevolmente all'innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro in ordine alla deroga al principio di rotazione.

“Reputa... di poter condividere l'innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione”.

Tuttavia ANAC non ha potuto aggiornare le linee guida n. 4 in virtù delle disposizioni della DL 32/2019.

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI SORTEGGIO

ANAC –FAQ procedure sotto-soglia «Il sorteggio implica la necessità di applicare il principio di rotazione»

5. Con riguardo all'applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale ?

Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n. 4, il reinvito all'operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, **il meccanismo dell'estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione**, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI PLURALITA' DI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

ANAC – FAQ PROCEDURE SOTTO SOGLIA – la rotazione deve tenere conto della struttura organizzativa interna

2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l'applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa ?

L'applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito della stazione appaltante.

Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, più aderente all'impronta centralizzante di cui all'articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art. 51, primo comma, del Codice dei contratti pubblici.

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI PLURALITA' DI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

ANAC – FAQ PROCEDURE SOTTO SOGLIA – la rotazione deve tenere conto della struttura organizzativa interna

...È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, Ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l'Amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l'ente, dotate di autonomia in base all'ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l'articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici).

In tali casi, salvo diversa previsione dell'ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI PLURALITA' DI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

ANAC – FAQ PROCEDURE SOTTO SOGLIA – la rotazione deve tenere conto della struttura organizzativa interna

... Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti **obblighi di centralizzazione degli acquisti**, stabiliti e richiamati dall'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell'introduzione del sistema di qualificazione in esito all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 38, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l'obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l'opportunità di **condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.**

Esempio di schema di fasce di valore economico fino al 31.12.2021

per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 74.999 euro ;
- 5) da 75.000 euro fino a 213.999euro;

Per servizi allegato IX

- 6) da 214.000 euro a 500.000 euro
- 7) Da 500.001 euro a 749.999 euro

per lavori:

- 1) fino a 20.000 euro;
- 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPRn. 207/2010);
- 5) da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);
- 6) da 619.201 fino a 1.239.600 euro (classifica III incrementata di un quinto)
- 7) da 1.239.601 fino a 1.800.000 euro (classifica III-bis incrementata di un quinto)
- 8) da 1.800.001 fino a 3.098.000 euro (classifica IV incrementata di un quinto)
- 9) da 3.098.001 fino a 4.200.000 euro (classifica IV-bis incrementata di un quinto)
- 10) da 4.200.001 fino a 5.349.999 euro (infra soglia comunitaria)

Il Decreto «Semplificazioni» - Rispetto delle norme in materia di Spending Review

- ***Non c'è deroga rispetto alle norme in materia di Spending Review.***

Art. 1 D.L. 76/2020

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono.....

Art. 37 D.Lgs. 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Art. 1, co. 450, L. 296/2006: [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario **sono tenute** a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*

- **Resta fermo l'art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006 circa l'obbligo di preventiva escussione dei mercati elettronici o dei sistemi telematici di negoziazione;**
- **Sanzioni: Art. 1, co. 1, L. 135/2012.**

LAVORI DI MANUTENZIONE E STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE CONSIP

LEGGE 135/2012 – ART. 4, COMMA 3-TER

3-ter. «Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. **Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, *gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.*** [...]» (comma così modificato dall'art. 1, comma 504, legge n. 208 del 2015)

Art. 37, comma 2, D.Lgs. 50/2016

«. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice».

RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1, co. 449, L. 296/2006 II° periodo: [...] *Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, **possono** ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.***

Resta fermo l'art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006 e l'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999 circa il rispetto del «benchmark» delle convenzioni Consip

N.B.: Nel caso in cui un'amministrazione intenda aderire ad una convenzione Consip non incombe su di essa un obbligo motivazionale sul perché della scelta di avvalersi della convenzione

Il Decreto «Semplificazioni» - Rispetto delle norme in materia di Spending Review

Restano ferme le altre disposizioni previste dalla normativa in materia di spending-review:

- *Acquisti di beni e servizi informatici (art. 1, comma 512 e ss., della L. n. 208/2015)*
- *Forniture ad alta economia di scala (art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012)*
- *Obbligo di ricorso a soggetti aggregatori (art. 9, co. 3, del D.L. n. 66/2014 e DPCM 11 luglio 2018): N.B. non si modifica la soglia di 40.000 euro per alcune categorie merceologiche.*

L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche

Art. 40 D.Lgs. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5;bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
2. **A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.**

Art. 52 D.Lgs. 50/2016 (Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché **dal Codice dell'amministrazione digitale (n.d.a.: in particolare l'art.5bis)** di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018

Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

Sono giunte richieste di chiarimento in merito all'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici.

L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche

Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti **ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice**. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.
3.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema

L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche

Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara)

1. Le stazioni appaltanti offrono un **accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara** a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Art. 75. (Inviti ai candidati)

2. Gli inviti **menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni** indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, **gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata** o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche

Direttiva 2014/24/UE

Art. 90 – Recepimento e disposizioni transitorie


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri **possono rinviare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, [...]**

Articolo 22 – Regole applicabili alle comunicazioni


1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

Il portale Acquisti in rete

IL PORTALE ACQUISTI IN RETE



Acquisti in Rete è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., dallo svolgimento delle gare all'abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.



Il portale Acquisti in rete

Come funziona

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. - realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement.



Il portale Acquisti in rete

GLI STRUMENTI DI ACQUISTO

Gli **strumenti di acquisto / vendita**, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato Elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione.

CONVENZIONI

Le Convenzioni sono dei contratti che le Amministrazioni possono utilizzare per l'acquisto o il noleggio di beni e servizi.

ACCORDI QUADRO

Gli Accordi quadro sono contratti quadro aggiudicati da Consip a uno o più fornitori che le P.A. possono utilizzare per acquistare prodotti e servizi.

MERCATO ELETTRONICO

È il mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione.

SISTEMA DINAMICO

È un mercato digitale per gli acquisti di beni e servizi dove le imprese richiedono l'ammissione ai bandi attivi e le P.A. pubblicano i propri Appalti specifici.

MERCATO ELETTRONICO

È il mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione.

	CONVENZIONE	ACCORDO QUADRO	STRUMENTO SELEZIONATO MERCATO ELETTRONICO	SISTEMA DINAMICO
SOGLIA COMUNITARIA	sopra e sotto soglia	sopra e sotto soglia	sotto soglia	sopra e sotto soglia
MODALITA' DI ACQUISTO	ordine diretto	ordine diretto o negoziazione	ordine diretto o negoziazione	negoziazione
POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE	bassa	medio / alta	alta	alta
PRESENZA DEL CATALOGO	sì	sì	sì	no
ACCESSO ALLE IMPRESE	partecipazione alla gara	partecipazione alla gara	abilitazione al Bando	ammissione al Bando

COME FUNZIONA?



Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
 La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA:

IL MERCATO ELETTRONICO (ART. 3, co. 1, bbbb) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

bbbb) «mercato elettronico»

È «uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per **importi inferiori alla soglia di rilievo europeo** basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica»

MA COSA È ACQUISTABILE SUL MEPA ?

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 27 novembre 2017, n. 1868

«In sostanza, è da ritenersi che i beni oggetto del bando non rientrano in quelli negoziabili dall'Amministrazione tramite il Mepa, per violazione dell'art. 50 delle regole di e-procurement, che richiede espressamente, ai fini dell'utilizzo della RDO la necessità che **i beni siano conformi “alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando”**, stante la radicale diversità dei prodotti richiesti con quelli previsti nel capitolato Mepa»

COSA POSSO ACQUISTARE SUL MEPA ?

All'interno di ciascun capitolato tecnico è presente l'elenco dei **codici (CPV)** che possono essere oggetto di acquisto o negoziazione

Il **CPV** è il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici previsto dal regolamento (CE) n. 213/2008, in vigore dal 17/09/2008 volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle Amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti.. Per il Bando Beni e il Bando Servizi, puoi facilmente identificare i prodotti negoziabili sul MePA verificando la presenza dei relativi CPV all'interno dei Capitolati tecnici della Categoria merceologica.

DEFINIZIONI PRINCIPALI

- ❖ **Capitolato tecnico:** l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche che devono possedere i Prodotti e i Servizi offerti dal Fornitore nel Mercato Elettronico;
- ❖ **Categoria di abilitazione del bando:** una delle categorie in cui si articolano i singoli bandi del Mercato Elettronico e per la quale il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;
- ❖ **Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;
- ❖ **Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Dedicato all' Amministrazione

Dedicato alle imprese



Semplificazione gestionale e convenienza economica per le forniture di energia elettrica

ENEA e Rai Way raccontano le motivazioni delle scelte fatte per l'approvvigionamento di energia elettrica e i vantaggi che hanno riscontrato nell'utilizzo della Convenzione Energia Elettrica 17.

LEGGI

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA:



consip



Ministero dell'Economia e delle Finanze

ACCEDI



acquistinretepa

Chi siamo

Aree merceologiche

Acquista

Vendi

Supporto

cerca nel portale ...



Se devi fare acquisti per la tua Amministrazione, consulta l'elenco delle iniziative e scopri se sono già attive o se lo saranno a breve. Dalla scheda delle iniziative puoi accedere al catalogo o avviare una negoziazione.

Mercato elettronico della PA **MePA**

Convenzioni **CONVENZIONI**

Sistema dinamico **SDA**

Accordi quadro **AQ**

Tutte le iniziative di acquisto

È la prima volta che utilizzi Acquistinrete?

Se non hai mai utilizzato i nostri strumenti di acquisto, scopri come muovere i primi passi.

COME ACQUISTARE

selezionabili secondo il criterio della "scelta clinica".

APPROFONDISCI

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - BANDI DI ABILITAZIONE

VISTA GRIGLIA
VISTA ELENCO

Mostra: tutte

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE

Risultati per pagina:

9 risultati

STRUMENTO	INIZIATIVA	AREA MERCEOLOGICA	STATO	LOTTI/CAT. ATTIVI
ME	SERVIZI Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di servizi	 11 aree merceologiche	 Attiva 08 giugno 2017	46/46
ME	BENI Mercato Elettronico della PA per l'acquisto di diverse tipologie di beni	 12 aree merceologiche	 Attiva 07 giugno 2017	18/18

Strumento

- Accordi Quadro (36)
- Convenzioni (62)
- Mercato Elettronico (9)
- Sistema Dinamico (22)

Stato

- In fase di studio (0)
- Bando pubblicato (35)
- Aggiudicata (9)
- Attiva (77)
- Attiva per acquisti successivi (8)

Iniziativa: Beni + Servizi

I LAVORI DI MANUTENZIONE

1. Lavori di manutenzione **EDILI**.
2. Lavori di manutenzione **STRADALI, FERROVIARI ED AEREE**.
3. Lavori di manutenzione **AMBIENTE E TERRITORIO**.
4. Lavori di manutenzione **BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE**.
5. Lavori di manutenzione **IMPIANTI**.
6. Lavori di manutenzione **IDRAULICI, MARITTIMI E RETE GAS**.
7. Lavori di manutenzione **OPERE SPECIALIZZATE** (quindi tutte le OS tranne OS-13, OS 18-A, OS 18-B, OS-23 e OS-32).

Iniziativa: 7 LL.PP.

SERVIZI

Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di servizi

11

Aree merceologiche



46

categorie

ME

Mercato
Elettronico



Erogazione
Servizi

Cosa acquisti

☰ TIPOLOGIA PRODOTTI

Attraverso il Bando Servizi puoi acquistare tutti i servizi offerti all'interno del Mercato Elettronico della P.A. Il bando è organizzato in **categorie merceologiche** e raccoglie le offerte di numerosi fornitori per soddisfare ogni possibile esigenza di acquisto sotto soglia.

Consultando i capitolati tecnici per ciascuna categoria puoi:

- verificare l'elenco dei codici CPV che possono essere oggetto di negoziazione
- verificare se la tipologia di servizio è acquistabile esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RDO) o una trattativa diretta oppure prevede offerte complete e definite – quindi acquistabili anche con un ordine diretto (ODA)

BENI

Mercato Elettronico della PA per l'acquisto di diverse tipologie di beni



Cosa acquisti

☰ TIPOLOGIA PRODOTTI

Attraverso il Bando Beni puoi acquistare tutti i prodotti offerti all'interno del Mercato Elettronico della P.A. Il bando è organizzato in **categorie merceologiche** e raccoglie le offerte di numerosi fornitori per soddisfare ogni possibile esigenza di acquisto sotto soglia.

Consultando i capitolati tecnici per ciascuna categoria puoi:

- verificare l'elenco dei codici CPV che possono essere oggetto di negoziazione
- verificare se la tipologia di bene è acquistabile esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RDO) o una trattativa diretta oppure prevede offerte complete e definite – quindi acquistabili anche con un ordine diretto (ODA)

Il Catalogo elettronico – (art. 21 Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione)



«Catalogo elettronico»

È il «*negozio virtuale*» che contiene l'elenco dei prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

Il Catalogo di Prodotti e/o Servizi pubblicato dal Fornitore deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'**art. 1336 del codice civile**.

Strumenti di acquisto - (ART. 3, co. 1, cccc) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Sono strumenti di acquisizione **che non richiedono apertura del confronto competitivo**. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1. le **convenzioni quadro** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2. gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati **senza riapertura del confronto competitivo**;
3. il **mercato elettronico** realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

cccc) «strumenti di acquisto»

Strumenti di acquisto - (ART. 3, co. 1, cccc) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)



cccc) «strumenti di acquisto»

Ordine Diretto di Acquisto (ODA): Con l'ordine diretto l'utente effettua un acquisto dal catalogo senza modificarne le condizioni. La modalità di emissione di un ordine diretto è la stessa per le Convenzioni, il Mercato Elettronico e l'Accordo Quadro senza ulteriore confronto competitivo.

Attraverso gli **ordini diretti d'acquisto (ODA)** puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito:

- ❖ dell'attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto;
- ❖ dell'abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (**per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto ovverosia per i quali è prevista la pubblicazione di un catalogo**)

Strumenti di negoziazione (ART. 3, co. 1, dddd) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Sono strumenti di acquisizione **che richiedono apertura del confronto competitivo**. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

dddd) «strumenti di negoziazione»

1. gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2. il **sistema dinamico di acquisizione** realizzato da centrali di committenza;
3. il **mercato elettronico** realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.

Strumenti di negoziazione (ART. 3, co. 1, dddd) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

La **trattativa diretta (TD)** è una modalità di negoziazione che consente all'interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico.

Attraverso la trattativa diretta **(TD)** che è uno strumento del **MePA** puoi acquistare il bene e/o il servizio:

dddd) «strumenti di negoziazione»

- ❖ partendo da un'offerta specifica pubblicata a catalogo (in cui le caratteristiche tecniche sono già valorizzate ma comunque modificabili) da un fornitore abilitato a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. – MePA;
- ❖ partendo da un prodotto generico di fornitura e avviando direttamente la procedura di negoziazione per una o più schede tecniche prive di qualificazione tecnico/economica (le caratteristiche tecniche ed economiche dovranno pertanto essere oggetto di valorizzazione da parte dell'Amministrazione).

Strumenti di negoziazione (ART. 3, co. 1, dddd) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Nell'ambito del **Mercato Elettronico**, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria, invitando i fornitori abilitati a presentare le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Queste procedure sulla piattaforma di Acquisti in rete sono le Richieste di Offerta (**RDO**).



dddd) «strumenti di negoziazione»

La **Richiesta di offerta (RDO)** può essere avviata:

- ❖ partendo da un'offerta specifica pubblicata a catalogo da un fornitore abilitato a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. – MePA;
- ❖ partendo da un prodotto generico di fornitura e avviando direttamente la procedura di negoziazione per una o più schede tecniche prive di qualificazione tecnico/economica (le caratteristiche tecniche ed economiche dovranno pertanto essere oggetto di valorizzazione da parte dell'Amministrazione).

Strumenti di acquisto e di negoziazione (ART. 3, co. 1, lett. cccc) e dddd) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Strumenti telematici di acquisto (art.3 co.1, lett. cccc, D.Lgs. 50/2016)	Sottosoglia	Soprasoglia
Mercato elettronico (Ordine Diretto di Acquisto ODA)*	X	---
Convenzione quadro (Ordine Diretto di Acquisto ODA)	X	X
AQ senza riapertura confronto competitivo (Ordine Diretto di Acquisto ODA)	X	X


Strumenti telematici di negoziazione (art.3. co.1, lett. dddd, D.Lgs. 50/2016)	Sottosoglia	Soprasoglia
Mercato elettronico (RDO / Trattativa diretta)	X	---
AQ con riapertura confronto competitivo	X	X
Sistema dinamico di acquisizione	X	X

* Solo per le categorie di abilitazione (beni e servizi) per le quali è previsto un catalogo e nel regime transitorio per importi inferiori a 75.000 €; non è possibile effettuare affidamenti di lavori pubblici di manutenzione tramite ODA non essendo prevista la pubblicazione a catalogo per i lavori.

Bando «Servizi» Cataloghi elettronici sul MEPA

Categorie di Abilitazione che prevedono la pubblicazione di uno o più Cataloghi	Categorie di Abilitazione che non prevedono la pubblicazione del Catalogo
<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing • Servizi di Vigilanza e Accoglienza • Servizi per l'Information Communication Technology • Servizi di Conservazione Digitale • Servizi di Firma digitale e Marca Temporale • Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) • Servizi di Telefonia e Connettività • Servizi di Interazione Telematica con Utente • Servizi di Formazione • Servizi per la gestione dell'energia • Servizi di Valutazione della Conformità • Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario • Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione e 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di Ristorazione • Servizi di Stampa e Grafica • Servizi Audio, Foto, Video e Luci • Servizi di Organizzazione Eventi • Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) • Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a monte e valle del recapito • Servizi di supporto specialistico • Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) • Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Attrezzature • Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali • Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico • Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali • Servizi Sociali • Servizi Bancari • Servizi di Riscossione • Servizi di Realizzazione di Spettacoli Pirotecnici • Servizi Cimiteriali e Funebri • Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione e catasto stradale • Servizi Professionali legali e normativi • Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro • Servizi Professionali fiscali e tributari
<ul style="list-style-type: none"> Sanificazione Impianti • Servizi di Trasporto e Noleggio • Servizi Commerciali vari 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Professionali Attuariali • Servizi Professionali di Revisione Legale • Servizi Professionali relativi al Patrimonio Culturale e al Restauro Architettonico • Servizi di Organizzazione Viaggi • Servizi di Amministrazione e Mediazione degli Immobili • Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale • Servizi di Welfare • Servizi sostitutivi di mensa mediante Buoni Pasto • Servizi professionali – progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per o opere di Ingegneria Civile e Industriale • Servizi Sanitari

LAVORI DI MANUTENZIONE - STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE SUL MEPA



Affidamento diretto
«puro»

Procedura
negoziata con
consultazione di
almeno
5 operatori

Procedura
negoziata con
consultazione di
almeno
10 operatori

Procedura
negoziata con
consultazione di
almeno
15 operatori

Sopra soglia

- **Trattativa diretta (T.D.);**
- **Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico operatore economico (consigliabile in caso di affidamento diretto ad un RTI)**

▪ **R.d.O.**


▪ **R.d.O.**

▪ **R.d.O.**

MERCATO ELETTRONICO

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA:

Servizi e forniture - STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE SUL MEPA



Affidamento diretto
«puro»

Procedura
negoziata con
consultazione di
almeno
5 operatori

Sopra soglia


- **Ordine diretto di acquisto (O.D.A)**
- **Trattativa diretta (T.D.);**
- **Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico operatore economico (consigliabile in caso di affidamento diretto ad un RTI)**

- **R.d.O.**

MERCATO ELETTRONICO

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA:

Servizi allegato IX - STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE SUL MEPA



Affidamento diretto
«puro»

Procedura
negoziata con
consultazione di
almeno
5 operatori

Sopra soglia

- Ordine diretto di acquisto (O.D.A)
- Trattativa diretta (T.D.);
- Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico operatore economico (consigliabile in caso di affidamento diretto ad un RTI)

- R.d.O.

MERCATO ELETTRONICO

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA:



Figura 1 - Accesso al Portale

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
 La gestione operativa delle procedure telematiche sul MEPA:

Cruscotto Punto ordinante

LORIS PIERBATTISTA

LP

[GESTIONE PROFILO](#)

ACQUISTI

- > Ordini diretti
- > Negoziazioni
- > Riepilogo acquisti

SERVIZI

- > Eventi e formazione
- > Cerca P.A.
- > Cerca Imprese
- > Gestione esclusi RDO
- > Filo diretto con il Programma
- > Newsletter
- > Richiesta documenti conservati
- > Gestione profilo ASP
- > Codice NSO

cerca numero di ordine/negoziazione **CERCA** 🔍

0
✉
Messaggi da leggere

15
🔄
Attività da completare

0
🛒
Prodotti in carrello

MERCATO ELETTRONICO	CONVENZIONI	ACCORDI QUADRO	SISTEMA DINAMICO
Ordini in bozza (3) >	Nessuna attività da completare	Nessuna attività da completare	AS in bozza (8) >
RDO in bozza (2) >	GARE		
RDO da valutare (1) >	Nessuna attività da completare		
Trattative dirette in bozza (1)			

🔗 **LINK PERSONALI** | Nessun elemento da visualizzare

📌 **PRODOTTI PREFERITI** | Nessun elemento da visualizzare

🛒 **FORNITORI PREFERITI** | [SERVIZI DI PUL...](#)

🔗 PERSONALIZZA CRUSCOTTO

Dalle Imprese | Dal Sistema | News | **ARCHIVIO**

🔽 Filtra per: Nessun filtro

📅 Periodo selezionato: Nessuna selezione

🗑 Selezionati (0): Elimina | 📁 Archivia

Ordina per 📄 DATA ▼

COME REPERIRE I CAPITOLATI TECNICI DELLE DIVERSE CATEGORIE SUL MEPA

e delle Finanze

☆ PREFERITI I MIEI LINK CARRELLO MESSAGGI LP CRUSCOTTO ITA

Chi siamo Aree merceologiche **Acquista** Vendi Supporto

cerca nel portale ...

Se devi fare acquisti per la tua Amministrazione, consulta l'elenco delle iniziative e scopri se sono già attive o se lo saranno a breve. Dalla scheda delle iniziative puoi accedere al catalogo o avviare una negoziazione.

È la prima volta che utilizzi Acquistinrete?

Se non hai mai utilizzato i nostri strumenti di acquisto, scopri come muovere i primi passi.

COME ACQUISTARE

0
Prodotti in carrello

ordini

EA

Mercato elettronico della PA MePA

Convenzioni CONVENZIONI

Sistema dinamico SDA

Accordi quadro AQ

Tutte le iniziative di acquisto

MERCATO ELETTRONICO	CONVENZIONI	ACCORDI QUADRO	SISTEMA DINAMICO
Ordini in bozza (1) >	Nessuna attività da completare	Nessuna attività da completare	AS in bozza (8) >
RDO in bozza (2) >	GARE		
RDO da valutare (1) >	Nessuna attività da completare		
Trattative dirette in bozza (1) >			

LINK PERSONALI	Nessun elemento da visualizzare
PRODOTTI PREFERITI	Nessun elemento da visualizzare
FORNITORI PREFERITI	SERVIZI DI PULI...



VISTA GRIGLIA 

VISTA ELENCO 

Mostra: tutte 

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE

Risultati per pagina 20 

9 risultati

<< < 1 > >>

STRUMENTO ▼	INIZIATIVA ▼	AREA MERCEOLOGICA ▼	STATO ▼	LOTTO/CAT. ATTIVI
ME	SERVIZI Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di servizi	 11 aree merceologiche	 Attiva 08 giugno 2017	46/46
ME	BENI Mercato Elettronico della PA per l'acquisto di diverse tipologie di beni	 12 aree merceologiche	 Attiva 07 giugno 2017	18/18

Strumento 

- Accordi Quadro (36)
- Convenzioni (62)
- Mercato Elettronico (9)
- Sistema Dinamico (22)

Stato 

- In fase di studio (0)
- Bando pubblicato (35)
- Aggiudicata (9)
- Attiva (77)
- Attiva per acquisti successivi (8)

Se trattasi di fornitura di un prodotto fai clic su «BENI», se trattasi di affidamento di un servizio fai clic su «SERVIZI».

MERCATO ELETTRONICO

Decreto-legge luglio 2020, n. 76
 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
 La gestione operativa delle procedure telematiche MEPA:

BENI

Mercato Elettronico della PA per l'acquisto di diverse tipologie di beni

12 Aree merceologiche

18 categorie

ME Mercato Elettronico

Acquisto

Cosa acquisti

TIPOLOGIA PRODOTTI

Attraverso il Bando Beni puoi acquistare tutti i prodotti offerti all'interno del Mercato Elettronico della P.A. Il bando è organizzato in **categorie merceologiche** e raccoglie le offerte di numerosi fornitori per soddisfare ogni possibile esigenza di acquisto sotto soglia.

Consultando i **capitolati tecnici** per ciascuna categoria puoi:

- verificare l'elenco dei codici CPV che possono essere oggetto di negoziazione
- verificare se la tipologia di bene è acquistabile esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RDO) o una trattativa diretta oppure prevede offerte complete e definite – quindi acquistabili anche con un ordine diretto (ODA)

18 CATEGORIE

Mostra risultati 5

Seleziona categoria

- Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
- Libri, Prodotti editoriali e multimediali
- Macchinari, Soluzioni abitative e
- Seleziona tutti

CONFERMA

informatica

<< < 1 > >>

attiva dal 07/06/2017
scade il 26/07/2021

Informatica, E
Macchine per
La categoria ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio,
di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni...

SERVIZI

Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di servizi

11 Aree merceologiche ⋮

46 categorie

ME
Mercato Elettronico


Erogazione Servizi

Cosa acquisti

 TIPOLOGIA PRODOTTI

Attraverso il Bando Servizi puoi acquistare tutti i servizi offerti all'interno del Mercato Elettronico della P.A. Il bando è organizzato in **categorie merceologiche** e raccoglie le offerte di numerosi fornitori per soddisfare ogni possibile esigenza di acquisto sotto soglia.

Consultando i **capitolati tecnici** per ciascuna categoria puoi:

- verificare l'elenco dei codici CPV che possono essere oggetto di negoziazione
- verificare se la tipologia di servizio è acquistabile esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RDO) o una trattativa diretta oppure prevede offerte complete e definite – quindi acquistabili anche con un ordine diretto (ODA)

ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Voglio negoziare con una specifica impresa, come faccio a verificare se è abilitata alla Categoria di un bando MePA o ad un bando di Lavori di manutenzione?

Puoi utilizzare la funzione Cerca impresa che consente di effettuare sia una ricerca più generale, per iniziativa e per categoria, oppure più puntuale utilizzando i filtri previsti come ad esempio ragione sociale o partita iva dell'impresa.

Nel primo caso puoi scaricare l'elenco completo dei fornitori abilitati ad una specifica categoria e verificare l'abilitazione di un fornitore al bando Lavori di tuo interesse.

Cruscotto Punto ordinante

LP

[GESTIONE PROFILO](#)

ACQUISTI

- > Ordini diretti
- > Negoziazioni
- > Riepilogo acquisti

SERVIZI

- > Eventi e formazione
- > Cerca P.A.
- > Cerca Imprese
- > Gestione esclusi RDO
- > Filo diretto con il Programma
- > Newsletter
- > Richiesta documenti conservati
- > Gestione profilo ASP
- > Codice NSO

cerca numero di ordine/negoziazione **CERCA**

0
Messaggi da leggere

15
Attività da completare

0
Prodotti in carrello

MERCATO ELETTRONICO	CONVENZIONI	ACCORDI QUADRO	SISTEMA DINAMICO
Ordini in bozza (3) >	Nessuna attività da completare	Nessuna attività da completare	AS in bozza (8) >
RDO in bozza (2) >	GARE		
RDO da valutare (1) >	Nessuna attività da completare		
Trattative dirette in bozza (1) >			

[LINK PERSONALI](#) Nessun elemento da visualizzare

[PRODOTTI PREFERITI](#) Nessun elemento da visualizzare

[FORNITORI PREFERITI](#) SERVIZI DI PULL...

PERSONALIZZA CRUSCOTTO

Dalle Imprese | Dal Sistema | News | **ARCHIVIO**

Selezionati (0):
Ordina per




Cerca Impresa

Ricerca le Imprese abilitate al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. mediante la ragione sociale oppure utilizzando i filtri sottostanti.
È obbligatorio compilare almeno un campo

CERCA IMPRESA	
Ragione Sociale:	<input type="text"/>
Partita Iva:	<input type="text"/>
Con sede legale in:	<input type="text" value="v"/>
Attiva su:	<input type="text" value="v"/>
Nell'iniziativa:	<input type="text" value="v"/>
Nella categoria:	<input type="text" value="v"/>


RICERCA

Come predisporre un ordine diretto di acquisto nell'ambito del MEPA (ODA)




**N.B. è possibile inserire nome dell'impresa nel campo «cerca nel portale», fare clic su «prodotti» e visionare l'eventuale catalogo pubblicato*

Come predisporre una Trattativa diretta nell'ambito del MEPA (T.D)



Come predisporre una Richiesta di Offerta nell'ambito del MEPA (R.D.O.)



Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto/soglia – come calcolare il valore del contratto

ART. 35, COMMA 4, D. LGS. 50/2016: «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, **al netto dell'IVA**, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali **opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono **premi o pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto».

IL VALORE DEL QUINTO D'OBBLIGO va computato al fine del valore stimato dell'appalto ex art. 35 del Codice?

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 35, COMMA 5, D. LGS. 50/2016: «Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta».

ART. 35, COMMA 6, D. LGS. 50/2016: « La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. **Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino»**

ART. 35, COMMA 7, D. LGS. 50/2016: « Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto **(PARERE MIT 196/2018)**

ART. 35, COMMA 8, D. LGS. 50/2016: «Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. **Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice».**

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 35, COMMA 9, D. LGS. 50/2016:

« Per i contratti relativi a **lavori e servizi**:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. »

ART. 35, COMMA 10, D. LGS. 50/2016:

«Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. »

ART. 35, COMMA 11, D. LGS. 50/2016: «In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a **euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento** del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. »

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 35, COMMA 12, D. LGS. 50/2016: «Se gli appalti pubblici di **forniture o di servizi** presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei **dodici mesi precedenti** o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. »

Regolamento unico sugli appalti (bozza non ancora in vigore - luglio 2020) – Art 7, comma 1.

«Agli effetti del presente titolo, il valore stimato dell'appalto si calcola applicando i criteri enunciati nell'articolo 35 del codice. **Ai fini della valutazione del divieto di frazionamento** di cui al comma 6 del predetto articolo **si tiene conto dei periodi temporali**, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, **del programma degli acquisti di beni e servizi**, nonché delle relative disponibilità finanziarie»

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

(Rif. ANAC parere su normativa n. 49 del 10-06-2015 (*obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l'importo totale degli incarichi da conferire*), AVCP deliberazione n. 90 del 26-10-2005)

Nell'affidare **l'incarico di progettazione**, per determinare la procedura da adottare è necessario tenere in considerazione anche **l'importo della direzione dei lavori**, salvo il caso in cui si intenda affidare quest'ultima a personale dipendente dall'Amministrazione committente. Al contempo, può procedersi all'affidamento diretto della DL ad un professionista esterno - sia o meno quello già incaricato della progettazione - soltanto se il relativo compenso, sommato a quello della progettazione precedentemente conferita all'esterno, non supera la cosiddetta soglia fiduciaria. **In sostanza, tra il principio della continuità degli incarichi di progettazione e direzione lavori e quello del rispetto della soglia per l'evidenza pubblica, deve prevalere quest'ultimo.** Ciò allo scopo di evitare che le Amministrazioni siano portate a frazionare nel tempo gli incarichi per sottrarsi all'applicazione della regola dell'evidenza pubblica.


DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Delibera ANAC n. 947 del 13 settembre 2017

Affidamento di servizi tecnici di progettazione preliminare e definitiva con relative relazioni geologiche, geotecnica e sismica per i lavori di realizzazione della nuova palestra per la scuola media

- La S.A. decide di indire la gara per la sola progettazione preliminare e definitiva;
- appaiono fondate le criticità relative all'indizione della gara avente a oggetto **la sola progettazione preliminare e definitiva**, con rinvio dell'eventuale progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori in quanto, come noto **non si possono frazionare gli importi** degli incarichi di progettazione per renderne possibile l'affidamento diretto;
- la stima dell'importo di un servizio di ingegneria e architettura deve essere **effettuata complessivamente** in relazione all'intervento da realizzare. **Se i servizi si riferiscono allo stesso intervento, non possono essere presi in considerazione separatamente.**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – Attività ripetitive



Possibili criticità nell'applicazione reiterata dell'affidamento diretto infra 75.000 euro:


- ❖ Possibilità di frazionamento artificioso (rischio di elusione dell'obbligo di programmazione);
- ❖ Rotazione ed eccezionalità del riaffidamento diretto;
- ❖ Determinazione a contrarre per ciascun affidamento diretto;
- ❖ Verifica dei requisiti per ciascun affidamento diretto;
- ❖ No economie di scala.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – Attività ripetitive - Accordo Quadro con un solo operatore economico – art. 54 D. Lgs. 50/2016.

1. Procedura di aggiudicazione dell'accordo quadro ----- GARA

Art. 35, co. 16 D.Lgs. 50/2016: Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il **valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro** o del sistema dinamico di acquisizione.

2. Procedura di affidamento dei contratti applicativi



Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – la descrizione dei principi e le linee guida ANAC

- *Nel regime transitorio continua a trovare applicazione l'art. 36, co. 1 D.Lgs. 50/2016 e quindi di conseguenza i principi di cui all'art. 30, co. 1 del Codice sui quali l'ANAC ha fornito una descrizione al paragrafo 3.2 delle linee guida n. 4.*

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di **non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – la descrizione dei principi nelle linee guida ANAC

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

(...)

- g) al principio di **trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di **proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione** rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei **conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo dell'affidamento diretto

Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti **nell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016....**

Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, **decretano o determinano di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nella procedura di cui all'art. 36, co. 2, lettere a) e b) (nda affidamenti diretti), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo dell'affidamento diretto

ANAC - Analisi delle disposizioni del D.L. n. 76/2020 in materia di contratti pubblici

L'estrema semplificazione procedurale, che sembra esaurirsi nell'obbligo di motivare, in modo semplificato, la scelta dell'affidatario individuato discrezionalmente, **va temperata alla luce dei richiamati principi**. Anche in costanza di regime derogatorio, il **principio di rotazione** degli affidamenti, fa sì che, in caso di contratti rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quello precedente, l'affidamento al contraente uscente conservi carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. Inoltre, **deve continuare a essere considerata una best practice** la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al **confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici**.

Linee guida ANAC n. 4 – Come scrivere la motivazione sulla scelta del “fornitore” in caso di affidamento diretto

Paragrafo 4.3.1 L.G. n. 4: In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, **dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico** che la stazione appaltante deve soddisfare, di **eventuali caratteristiche migliorative** offerte dall'affidatario, della **congruità del prezzo** in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del **principio di rotazione**.

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla **comparazione dei listini di mercato**, di **offerte precedenti per commesse identiche o analoghe** o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il **confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza**. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

Linee guida ANAC n. 4 – Come scrivere la motivazione sulla scelta del “fornitore” in caso di affidamento diretto

- Possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente;
- Rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione

Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo dell'affidamento diretto nell'ambito del MEPA

Come è possibile procedere nell'ambito del MEPA con riferimento alla fascia di cui all'art. 1, comma 2, lett. a)?

- *Procedere direttamente con Trattativa diretta o RDO rivolta ad unico operatore economico sul MePA (con riferimento ai lavori solo quelli di manutenzione);*

- *Attivare in autovincolo una procedura più concorrenziale «gara» (fermo restando il rispetto del termine di due mesi) mediante RDO sul MePA - in tal caso:*
 - *Criterio di aggiudicazione;*
 - *art. 95, comma 10;*
 - *Eventuale garanzia provvisoria.*

Ma è possibile acquisire «preventivi» via PEC procedendo successivamente alla stipula dell'affidamento sul MePA o sistemi telematici (Trattativa diretta o RDO rivolta all'unico operatore economico che ha presentato via PEC il preventivo migliore) ?

Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo per l'affidamento diretto (impiego della PEC)

TAR Basilicata, Potenza sez. I, sent. 23 gennaio 2020, n. 79:

Anche nelle gare, come nella specie, relative agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, devono essere garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente richiamati dall'art. 36, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina i contratti di appalto sotto soglia (tali principi sono stati violati perché il Comune, anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, non garantendo la segretezza delle offerte, poiché non aveva prestabilito un termine identico, per la presentazione delle offerte economiche, e non aveva adottato alcuna precauzione, per impedire all'aggiudicatario ing. G.B., di conoscere in anticipo l'offerta dell'ing. G.D).

Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo per l'affidamento diretto (impiego della PEC)

TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, sent.n.101 del 17 febbraio 2020

Il carattere informale di una procedura di gara giustifica la previsione dell'inoltro dei preventivi a mezzo della PEC (posta elettronica certificata) senza che ciò rappresenti violazione del principio di segretezza delle offerte economiche che, come noto, è posto a presidio dell'attuazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti, a garanzia "del corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale – valutativo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima viene valutata" (Cons. Stato n. 3287/2016).

Si tratta di una modalità operativa che risulta congrua anche se applicata ad una procedura di affidamento di un servizio in concessione gestita dalla stazione appaltante ex art. 36, co. 2, lett. a), del Codice e con aggiudicazione al rialzo a favore del miglior canone offerto.

Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo per l'affidamento diretto (impiego della PEC)

Deliberazione Regione Toscana 25.06.2019, n. 842 - Deliberazione Regione Toscana 25.06.2019, n. 842 «Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016»

«Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione della prestazione, si potrà, alternativamente:

- **richiedere offerta economica**, tramite il sistema telematico START, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, ***ad un maggior numero di operatori economici, scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento***, al fine di acquisire almeno tre preventivi; nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi sarà necessario reiterare la richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta. La scelta del miglior preventivo è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo. A prescindere dal numero di offerte ricevute, non si applica l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità del Responsabile unico del procedimento di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo;
- **acquisire in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa** e, a seguito di una comparazione tra gli stessi, richiedere, tramite il sistema telematico START, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, la conferma del preventivo ad uno degli operatori economici interpellati ed il rilascio delle dichiarazioni di cui all'art.80 del Codice, ai fini dell'effettuazione dei controlli ».

Il Decreto «Semplificazioni» - La scelta degli operatori nell'ambito di un affidamento diretto

QUESITO:

«Nell'affidamento diretto ex art. 1, co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, se un operatore economico si candida spontaneamente per essere consultato, si ha l'obbligo di contattarlo? È necessario motivare la sua mancata consultazione? Si ha obbligo di comunicare la mancata consultazione all'operatore economico pretermesso?»

Il Decreto «Semplificazioni» - La scelta degli operatori nell'ambito di un affidamento diretto

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03/12/2018, n. 753 « *Affidamento ex art 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – legittima la richiesta di preventivi indirizzata ad operatori scelti dall'Amministrazione – amministrazione non tenuta ad invitare ricorrente (nonostante la formale dichiarazione di interesse in tal senso)*»

(Confermata da C. di St., V, 3943/2019)

«A giudizio del Collegio risulta poi irrilevante disquisire su chi fosse il “gestore uscente”, stante il potere ampiamente discrezionale assegnato all'amministrazione nell'individuare l'operatore di propria fiducia. Anche qualora si volesse escludere tale qualificazione in capo alla ricorrente, **l'amministrazione non era comunque tenuta ad invitarla alla trattativa.**

La posizione indifferenziata della ricorrente, rispetto agli altri operatori del settore, rende inoltre irrilevanti le censure riguardanti la dedotta mancanza di criteri, perché anche se tali doglianze dovessero risultare fondate, l'amministrazione ha comunque il potere di fissare nuovi criteri escludenti (se intende procedere nuovamente attraverso gara) o **ha comunque il potere di non stabilire alcun criterio potendo procedere all'affidamento diretto ad altra ditta**»

Il Decreto «Semplificazioni» - principio di economicità nell'ambito di un affidamento diretto

T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36 « *Affidamento ex art 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – NON NECESSARIA LA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI*»

«l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche *aliunde* (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)»

Il Decreto «Semplificazioni» - La scelta degli operatori nell'ambito di un affidamento diretto

PARERE M.I.T. 524/2019

E' corretto per l'affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi **contattando direttamente tre operatori economici**, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, **senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato**? L'esito dell'affidamento va comunque pubblicato sul sito?

RISPOSTA

La risposta è affermativa. Relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell'art. 36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n. 55, **la disposizione prevede per i lavori un'ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico**, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L'esito dell'affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza.

E' possibile un'indagine di mercato con richiesta di offerta tecnica ed economica nella medesima busta telematica?

DELIBERA ANAC N. 820 DEL 26 settembre 2018

L'inserimento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nella medesima busta non è conforme al principio generale della separazione tra offerta tecnica ed economica (Cons. Stato Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; 1 aprile 2016, n. 1297).

Ma il RUP può effettuare una valutazione da solo in caso di oepv?

La Commissione Giudicatrice dovrà essere comunque nominata nel rispetto dell'art. 77, comma 1 del Codice.

Avviso per manifestazione di interesse – Lettera di invito a procedura negoziata – Possesso dei requisiti di qualificazione

SI POSSONO UTILIZZARE REQUISITI MATURATI DOPO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ?

«Ove l'amministrazione aggiudicatrice ricorra a una procedura negoziata, preceduta come nel caso in esame, dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con richiesta agli operatori economici interessati di presentare una manifestazione di interesse ai fini di un eventuale invito successivo alla procedura, la giurisprudenza ha rilevato che «la c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati» (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344);

CONSIDERATO che, in ragione della natura esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, è stato precisato che la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l'operatore economico, in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse (Delibera ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC N. 1150 del 12 dicembre 2018, n. 1150);

Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

comma 3

« (...) Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) (n.d.a.: procedure negoziate \geq € 150.000 per II e \geq € 75.000 per ss. e ff.), le stazioni appaltanti, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. (...)»

Art. 36, co. 9 bis D.Lgs. 50/2016 (non derogato):

«**Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo **sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**»

Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

ART. 95, comma 3, D. LGS. 50/2016

3. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis)** i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

Visto l' art. 95, comma 3, lett. b) del D. LGS. 50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto per un servizio di ingegneria e architettura di € 70.000,00 ?

L'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura infra 75.000 € non necessita di gara e salvo autovincolo è possibile procedere ad un affidamento diretto.

Il riferimento al criterio di aggiudicazione è alle procedure per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) (*n.d.a.: procedure negoziate \geq € 150.000 per II e \geq € 75.000 per ss. e ff.*) e non agli affidamenti di cui al comma 2, lett. a).

Decreto legge 08.04.2020, n. 22, Art. 7 ter - *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica deroga alle seguenti disposizioni:*

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e **95, comma 3**, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per servizi ingegneria architettura relativi a interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica fino al 31.12.2020 minor prezzo fino alla soglia.

Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

T.A.R. Piemonte, I, 22 marzo 2018, n. 353: «gli affidamenti ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice sono tenuti al rispetto dei principi generali menzionati all'art. 30 comma 1, tra i quali il criterio di aggiudicazione in esame non pare rientrarvi. Valga del resto la considerazione che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele: **ebbene, rispetto alla informalità di tali consultazioni l'obbligo di scegliere il contraente secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, quantomeno nella forma rigidamente disciplinata dall'art. 95, appare distonico e, dunque, incompatibile.** (...)

22. Tenuto conto della dianzi esposte considerazioni il Collegio ritiene che nel corso delle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, cioè le procedure finalizzate all'affidamento di un contratto di valore inferiore ai 40.000,00 Euro, ancorché caratterizzate dalla consultazione di due o più operatori, la stazione appaltante non è tenuta al rispetto dell'art. 95, sia nel senso che può liberamente disporre l'affidamento secondo il criterio del minor prezzo anche nei casi in ciò sarebbe vietato dall'art. 95, sia nel senso che può disporre l'affidamento secondo il criterio del miglior rapporto tra qualità e prezzo derogando ai principi dettati dall'art. 95, tra i quali anche il principio secondo il quale il punteggio relativo alla offerta economica non può superare il 30% del punteggio totale».

Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

Art. 95 comma 4 del Codice: «Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019);
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);**
- c) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019).

Art. 95 comma 5 del Codice: « Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.»

N.B. 1: l'art. 36, comma 9 bis non richiama né il comma 4 né il comma 5;

N.B. 2 - Sopra soglia: per far ricorso al minor prezzo, non è sufficiente non rientrare in una delle tre opzioni previste dal comma 3. Occorre anche che: si rientri nell'ambito del comma 4, lett. b), dello stesso art. 95; occorre inoltre darne, «*adeguata motivazione*». Se l'affidamento non riguarda categorie che rientrano nel comma 3 o comma 4 si applica il criterio del rapporto qualità/prezzo.

Il Decreto «Semplificazioni» - esclusione automatica nelle procedure negoziate in caso di minor prezzo

Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

comma 3

« (...)

Nel caso di **aggiudicazione** con il criterio del **prezzo più basso**, le stazioni appaltanti **procedono all'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. »**

ANAC, DELIBERA N. 838 21 ottobre 2020: *«L'ampiezza della deroga temporanea all'art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, apportata dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020, va interpretata alla luce della necessaria compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, per cui essa deve ritenersi circoscritta alla deroga espressa del numero minimo di offerte ammesse (che passa da dieci a cinque), dovendosi per il resto ritenere applicabile la disciplina dettata dall'art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresa la necessità di **rendere nota l'insorgenza dell'obbligo di procedere all'esclusione automatica a fronte del carattere non transfrontaliero dell'appalto**».*

Il prezzo più basso in Sicilia

T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 12 novembre 2020, n. 2349

«Ritiene il Collegio, rispetto al quesito posto, che l'art. 4, comma 1, della l.r. n. 13/2019 abbia inteso dettare una disciplina peculiare dell'affidamento degli appalti di lavori in Sicilia, parzialmente derogatoria della disciplina nazionale contenuta nel nuovo codice degli appalti, e a tal fine abbia introdotto due regole distinte e tra loro indipendenti (sebbene potenzialmente interferenti): **la prima, enunciata nel primo periodo dell'art. 4 cit., attiene specificamente agli appalti di lavori "sotto soglia" e prescrive il criterio del minor prezzo "quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo"** (invece, la regola generale, vigente in ambito nazionale, per i contratti sotto soglia, è quella di cui all'art. 36, comma 9 *bis* del codice dei contratti pubblici, che affida alla stazione appaltante piena discrezionalità in ordine alla scelta del criterio del minor prezzo o di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa); **la seconda, di portata più generale, è relativa alla determinazione della soglia di anomalia secondo la speciale procedura descritta dai restanti periodi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale, la quale è destinata a trovare applicazione – in deroga alla disciplina dettata a livello nazionale dall'art. 97, commi 2 e 2 *bis*, del codice dei contratti – in tutti i casi in cui si proceda all'aggiudicazione di appalti di lavori in Sicilia** (non importa in questo caso se "sotto soglia" o "sopra soglia", dato che la rubrica dell'art. 4 non opera una specifica distinzione al riguardo) secondo il criterio del minor prezzo, sia che l'adozione di quest'ultimo criterio venga imposta da specifiche disposizioni di legge (come nel caso, regolato dal primo periodo dell'art. 4 medesimo, di affidamento di appalti di lavori "sotto soglia" in Sicilia) sia che consegua ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante nei casi consentiti dalla legge»

Il Decreto «Semplificazioni» - esclusione automatica nelle procedure negoziate in caso di minor prezzo

T.A.R. Piemonte, I, 17 novembre 2020, n. 736.

« (...)

«Nella procedura negoziata l'esclusione automatica a cinque si applica anche se non prevista dalla disciplina di gara».

N.B.: l'omessa indicazione nella lex specialis dell'informazione relativa all'utilizzo del meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale porta al ricorso.

Inserire sempre che troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il Decreto «Semplificazioni» - esclusione automatica nelle procedure negoziate in caso di minor prezzo

Parere MIT 735/2020 :

Domanda

«in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1»

Risposta

*« Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell'art. 1 **si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2**»*

Il Decreto «Semplificazioni» - esclusione automatica nelle procedure negoziate in caso di minor prezzo

Procedura di infrazione n. 2018/2273:

la Commissione europea aveva già evidenziato l'incompatibilità dell'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 «ante sblocca cantieri» con le disposizioni UE, in quanto si applica a prescindere dal fatto che l'appalto presenti o meno un interesse transfrontaliero certo e prevede una soglia riferita al numero delle offerte giudicata non sufficientemente elevata. Per superare tali criticità, lo “sblocca cantieri”, ha previsto che l'esclusione automatica possa operarsi **soltanto quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso** e comunque **per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e per affidamenti che non presentano carattere transfrontaliero.**

Inoltre, è stato previsto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Il Decreto «Semplificazioni» - La garanzia provvisoria

Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

comma 4

« Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **salvo che**, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, **ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta**, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. *Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.*»

N.B.: il riferimento alle «**modalità di affidamento di cui al presente articolo**» fa sì che se in autovincolo avvio una procedura aperta (in generale più concorrenziale) che non rientra nelle modalità «ordinarie» del D.L. semplificazione è necessario richiedere la garanzia provvisoria (**Vedi anche Parere MIT 735/2020**).

Il Decreto «Semplificazioni» - La garanzia definitiva

Art. 103 (Garanzia definitiva)

11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici **non richiedere unagaranzia**

- **per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché**
- per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché
- per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Lineeguida n. 4/2016

4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e **alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.**

Il Decreto «Semplificazioni» - La garanzia definitiva

ANAC – FAQ Procedure sotto-soglia

4. Nei casi previsti dall'articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l'affidatario dall'obbligo di presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ?

La migioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale migioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.

Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

- **Acquisti effettuati attraverso mercati elettronici: art. 36, commi 6-bis, 6-ter**
- 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, **il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.** Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
- 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali **ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.**
- **Acquisti con diverse modalità: Linee guida ANACn. 4, par.4.2.2.**

Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

ANAC – Linee guida numero 4

	Affidamento diretti		
	Fino a 5.000 €	Da 5.000,01 a 20.000 €	Da 20.000,01 a 74.999,99 € (per ss e ff) 149.999,99 € (per II)
Autodichiarazione possesso requisiti di carattere generale e (se previsti) speciale mediante DGUE	x (*)	x	x
Casellario ANAC	x	x	x
DURC	x	x	x
Casellario giudiziale	--	x	x
Regolarità fiscale	--	x	x
Situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo	--	x	x
Ulteriori controlli ex art. 80: (esempio) - Assenza della sanzione interdittiva ex art. 9, co. 2, lett. c, del D.Lgs. n. 231/2001 - Normativa disabili L. n. 68/1999	--	--	x
Requisiti tecnici / economici	Se previsti	Se previsti	Se previsti

(*) DGUE: facoltativo

N.B: in caso di procedure ex art. 1, comma 2, lett.b) D.L. 76/2020 verifica su tutti i requisiti fatto salvo quanto previsto da art. 36 comma 6 ter D.Lgs. 50/2016 per **acquisti su MEPA**

Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

Art. 86, comma 2bis D. Lgs. 50/2016:

2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, **i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.** Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. **Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.** I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.

Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

Art. 163, comma 7 D.Lgs. 50/2016:

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'art. 63, co. 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, **gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria**, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. **Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.**

Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto

Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.**

Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto

Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

8. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. **Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione** dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto

Art. 8 DLn. 76/2020

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

- a) **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **nelle more della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto (Stand still period)

Art. 32 (Fasidelle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, **nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb), e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).**

Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto (Stand still period)

Art. 8, comma 2 D.L. 76/2020

«2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, **per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte**, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020»**

Tar Marche 12 ottobre 2020, n. 584 ha chiarito che si tratta di una disposizione che ha valenza «sollecitatoria», cui non si può ricondurre alcuna nullità degli atti di gara in caso di mancata aggiudicazione.. Questo perché, laddove la nullità sia vista quale sanzione finalizzata alla tutela della concorrenza, nemmeno il diritto comunitario esige che l'eventuale violazione delle regole in materia di evidenza pubblica sia sanzionata negli ordinamenti degli Stati membri con la nullità. Inoltre perché, considerato che le proroghe e i rinnovi dei contratti pubblici sono pur sempre funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni interessate (il che è a dirsi soprattutto quando i contratti riguardano servizi essenziali), la nullità costituisce sanzione che potrebbe porsi in conflitto logico con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché eccessivamente penalizzante anche per l'appaltatore privato.

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); <u>Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</u></p>	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)